

**CAMB/2020/10 del 30 marzo 2020**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Fossoli di Carpi (MO).**

IL PRESIDENTE  
F.to Assessore Francesca Lucchi

**CAMB/2020/10**

## CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2020** il giorno 30 del mese di marzo alle ore 14:30 il Consiglio d'Ambito, convocato con comunicazione PG.AT/2020/0002968 del 25/03/2020, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE		P/A	
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Fabbri Alan	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Fossoli di Carpi (MO).**

**Visti:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- la Deliberazione dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, in particolare, il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” di cui al relativo “Allegato A” (MTR);
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla DGR 754/2012”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 3 maggio 2016, n. 67 recante “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale gestione dei rifiuti (PRGR)”;

**premesse che:**

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione (AATO) di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

**richiamato** l’art. 7, comma 5, lettere b) e c) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito dell’Agenzia (per quanto rileva in questa sede) provvede alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e all’approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;

**richiamate** le disposizioni legislative in merito al potere di regolazione dell’Agenzia rispetto all’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dunque:

- l'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale [...] *Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;*
- l'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale *In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati RI ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti;*

**richiamate** le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013;

**richiamata** la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2014, che ha apportato modifiche alla suindicata deliberazione n. 135/2013 e ne ha limitato la validità applicativa al solo anno di regolazione 2014;

**richiamate** le nuove disposizioni in materia di definizione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del citato art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015;

**considerato** che, ai sensi della suindicata deliberazione regionale n. 467/2015 e della giurisprudenza amministrativa ivi richiamata, come del resto già disposto dalla precedente deliberazione n. 135/2013, l'indennità di disagio ambientale può essere considerata quale costo accessorio del servizio, come tale coperto dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, qualora finalizzata a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto e che, pertanto, non è possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti;

**richiamate** in specie le disposizioni di cui alla medesima deliberazione regionale n. 467/2015 nella parte in cui prevedono espressamente che l'Agenzia è tenuta, quindi, a valutare la possibilità di riconoscere i predetti oneri e ad autorizzare preventivamente (sia per tipologia sia per importo) le opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento. Di conseguenza non sono da considerare eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale;

**richiamate** le deliberazioni di questo Consiglio d'ambito:

- n. 24 del 13 novembre 2013 “Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G.R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 – riconoscimento oneri disagio ambientale”;
- n. 8 del 26 marzo 2014 “Servizio Gestione Rifiuti: modifica precedente deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013 – riconoscimento oneri disagio ambientale”;
- n. 31 del 13 luglio 2015 recante “Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 467/2015”;
- n. 60 del 8 ottobre 2019 “Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per il Polo Ambientale Integrato di Parma (PAIP)”;

**richiamata** in particolare, per quanto rileva in questa sede, la deliberazione n. 31/2015, come modificata dalla deliberazione n. 60/2019, mediante la quale questo Consiglio d'ambito ha disposto di riconoscere gli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento a decorrere dall'anno di regolazione 2014 secondo i contenuti della tabella “COSTITUZIONE FONDI”, ivi riportata, recante l'elenco dei Comuni destinati a beneficiare dell'indennità di disagio ambientale e le relative percentuali di ripartizione in applicazione delle regole individuate nelle precedenti deliberazioni n. 24/2013 e n. 8/2014 ossia del criterio della distanza dall'impianto nonché in considerazione, per rinvio, degli accordi esistenti almeno tra tutti i Comuni individuati sulla base del suindicato criterio, nel rispetto, per ciascun anno di regolazione, degli importi deliberati in euro/tonnellata dall'Agenzia per ciascun impianto;

**dato atto** della realizzazione del 4° lotto della discarica (d'appoggio all'impianto di selezione e compostaggio) di Fossoli nel Comune di Carpi (MO) da parte del gestore AIMAG S.p.A.;

**considerato** che in applicazione del criterio della distanza di 2 km dal perimetro della discarica, come individuato nelle suindicate deliberazioni di questo Consiglio d'ambito, i Comuni destinati a beneficiare dell'indennità di disagio ambientale in relazione alla discarica di Fossoli di Carpi sono il Comune di Carpi e il Comune di Novi di Modena;

**ritenuto** pertanto di integrare la tabella “COSTITUZIONE FONDI” riportata nella citata deliberazione n. 31/2015 aggiungendo la discarica di Fossoli di Carpi nell'elenco dei poli impiantistici;

**ritenuto** di applicare il criterio della distanza di 2 km dal perimetro della discarica, individuando il Comune di Carpi e il Comune di Novi di Modena quali Comuni destinati a beneficiare dell'indennità di disagio ambientale secondo le seguenti percentuali di ripartizione:

- Carpi 75,8%
- Novi di Modena 24,2%;

**ritenuto** pertanto, in conformità a quanto sopra precisato in relazione alla discarica di Fossoli di Carpi, di riconoscere gli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento a decorrere dall'anno di regolazione 2020 in sede di approvazione dei Piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto, per ciascun anno di regolazione, degli importi deliberati in euro/tonnellata per la medesima discarica;

**ritenuto** di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti favorevoli e palesi**

#### **DELIBERA**

1. di integrare la tabella "COSTITUZIONE FONDI" riportata nella deliberazione n. 31/2015 di questo Consiglio d'ambito aggiungendo la discarica di Fossoli di Carpi nell'elenco dei poli impiantistici e, in applicazione del criterio della distanza di 2 km dal perimetro della discarica, di riconoscere gli oneri di disagio ambientale nel corrispettivo dello smaltimento a decorrere dall'anno di regolazione 2020 a beneficio del Comune di Carpi e del Comune di Novi di Modena secondo le percentuali di ripartizione indicate nella tabella seguente:

<b>Polo impiantistico</b>	<b>Comune</b>	<b>% di ripartizione</b>
<b>MO-TMB-AIMAG (discarica Fossoli di Carpi)</b>	Carpi	75,8%
	Novi di Modena	24,2%

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
3. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 10 del 30 marzo 2020

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Fossoli di Carpi (MO).**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente  
Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 27 marzo 2020

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 14 aprile 2020

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna